

I matrimoni misti tra cattolici e ortodossi. Il punto di vista canonistico

Adolfo Zambon

1) Premessa

Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica¹ e, in genere, battezzata non cattolica, pur richiedendo una peculiare attenzione, può essere fonte di ricchezza nella vita della Chiesa. Non si possono infatti tralasciare quelle specifiche difficoltà nel rapporto tra coniugi con riferimento al rispetto della libertà religiosa e in ordine all'educazione, specie religiosa, dei figli². Tuttavia, in tali matrimoni è possibile vivere una specifica collaborazione e testimonianza del valore perenne di alcune dimensioni della vita, ivi compreso il matrimonio. Infatti,

«I matrimoni fra cattolici ed altri battezzati presentano, pur nella loro particolare fisionomia, numerosi elementi che è bene valorizzare e sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l'apporto che possono dare al movimento ecumenico. Ciò è particolarmente vero quando ambedue i coniugi sono fedeli ai loro impegni religiosi. Il comune battesimo e il dinamismo della grazia forniscono agli sposi, in questi matrimoni, la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali»³.

Tra gli ambiti possibili di comune testimonianza si pone la valorizzazione della struttura fondamentale del matrimonio, da tutelare e da promuovere nella sua più profonda verità. Come già affermato da Giovanni Paolo II,

«all'orizzonte del mondo contemporaneo [...] si profila un diffuso deterioramento del senso naturale e religioso delle nozze, con riflessi preoccupanti sia nella sfera personale che in quella pubblica»⁴.

¹ Dal punto di vista terminologico, con le espressioni “Chiese orientali non cattoliche” e “fedeli/cristiani orientali non cattolici” si intendono le Chiese (e i rispettivi fedeli) delle diverse tradizioni orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa di Roma. Si fa propria la scelta del *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici* (1,1.1) «Le Chiese orientali sono state tradizionalmente raggruppate in due grandi denominazioni: le Chiese dette “precalcedonesi”, in quanto non riconoscono il concilio di Calcedonia, e le Chiese calcedonesi, che invece lo riconoscono. Per l'opposizione alle formulazioni cristologiche di Efeso o di Calcedonia, le Chiese dette precalcedonesi furono considerate, rispettivamente, nestoriane o monofisite. Oggi, grazie al dialogo teologico interconfessionale, si è potuto chiarire in quale senso le diverse formulazioni non inficiano la fede comune nel mistero di Cristo vero Dio e vero uomo. Per questa ragione, ora sono comunemente denominate “Antiche Chiese d'Oriente” o “Chiese ortodosse orientali”. Le altre Chiese orientali non in comunione con la Chiesa cattolica sono spesso dette “Chiese ortodosse di rito bizantino”. A partire da quanto esposto, e per motivi pratici, nel presente sussidio vengono usate le espressioni “Chiese orientali non cattoliche”, per indicare le Chiese delle diverse tradizioni orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa di Roma, e “fedeli/cristiani orientali non cattolici”, per indicare i fedeli di tali Chiese. Talvolta si usano le espressioni “Chiese ortodosse” o “fedeli ortodossi”, con riferimento alle Chiese e ai fedeli di rito bizantino, poiché la loro presenza è preponderante e le occasioni di contatto sono più frequenti. In nessun caso questi fedeli vanno confusi con i fedeli cristiani *cattolici di rito orientale* appartenenti alle Chiese orientali in piena comunione con la Chiesa cattolica».

² Cf GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 78.

³ *L.c.*.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione agli Uditori della Rota Romana*, 21 gennaio 1999, n. 2.

Di fronte a tale situazione, siamo chiamati a diffondere «l'autentico concetto di amore coniugale fra due persone di pari dignità, ma distinte e complementari nella loro sessualità»⁵, a ricordare che il matrimonio non si riduce a un «rito formale ed esterno», comportando un «reciproco impegno oblativo»⁶, sostenuto dalla fede. Stimolati dalle domande fondamentali circa la capacità di un amore autenticamente coniugale e la possibilità di legarsi per tutta la vita⁷, ci viene ricordato che

«solo nel dono di sé l'uomo raggiunge se stesso, e solo aprendosi all'altro, agli altri, ai figli, alla famiglia, solo lasciandosi plasmare nella sofferenza, egli scopre l'ampiezza dell'essere persona umana. Con il rifiuto di questo legame scompaiono anche le figure fondamentali dell'esistenza umana: il padre, la madre, il figlio; cadono dimensioni essenziali dell'esperienza dell'essere persona umana»⁸.

Alla luce della fede acquista ancora maggiore evidenza non solo la logicità, ma anche la possibilità stessa, sostenuta dalla grazia, di donarsi in modo irrevocabile e definitivo nel patto coniugale. Infatti,

«aprendosi alla verità di Dio [...] è possibile comprendere, e realizzare nella concretezza della vita anche coniugale e familiare, la verità dell'uomo quale suo figlio, rigenerato dal Battesimo. [...] l'accoglienza della fede rende l'uomo capace del dono di sé, nel quale soltanto, aprendosi all'altro, agli altri, ai figli, alla famiglia... lasciandosi plasmare nella sofferenza, egli scopre l'ampiezza dell'essere persona umana»⁹.

Sostenuti dal comune battesimo e dal dinamismo della grazia, i coniugi testimoniano la realtà del matrimonio nei suoi principi fondamentali, che

«non sono verità di fede, né sono solo una derivazione del diritto alla libertà religiosa. Essi sono iscritti nella natura umana stessa, riconoscibili con la ragione, e quindi sono comuni a tutta l'umanità. L'azione della Chiesa nel promuoverli non ha dunque carattere confessionale, ma è rivolta a tutte le persone, prescindendo dalla loro affiliazione religiosa. Tale azione è tanto più necessaria quanto più questi principi vengono negati o mal compresi, perché ciò costituisce un'offesa contro la verità della persona umana, una ferita grave inflitta alla giustizia e alla pace»¹⁰.

In tal modo si contribuisce a mettere in evidenza

«le tre dimensioni dell'unione matrimoniale, cioè la dimensione naturale, in quanto il matrimonio ha le sue radici nella naturale struttura umana, la dimensione giuridica dei rapporti interconiugali di giustizia, e la dimensione sacramentale di una realtà già esistente nell'economia della creazione la quale nei battezzati diventa segno e strumento della grazia di Cristo»¹¹.

2) Le fonti normative

A partire dall'ampio contesto appena ricordato, il presente contributo intende evidenziare alcuni ambiti relativi al matrimonio tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica, in una

⁵ *Ibid.*, n. 3.

⁶ *Ibid.*, n. 4.

⁷ «C'è anzitutto la questione della capacità dell'uomo di legarsi oppure della sua mancanza di legami. Può l'uomo legarsi per tutta una vita? Corrisponde alla sua natura? Non è forse in contrasto con la sua libertà e con l'ampiezza della sua autorealizzazione? L'uomo diventa se stesso rimanendo autonomo e entrando in contatto con l'altro solo mediante relazioni che può interrompere in ogni momento? Un legame per tutta la vita è in contrasto con la libertà? Il legame merita anche che se ne soffra?» (BENEDETTO XVI, *Presentazione degli auguri natalizi della curia romana*, 21 dicembre 2013).

⁸ *L.c.* Cfr BENEDETTO XVI, *Allocuzione agli Uditori della Rota Romana*, 26 gennaio 2013, n. 2.

⁹ *L.c.*.

¹⁰ BENEDETTO XVI, *Messaggio per la celebrazione della XLVI giornata mondiale della pace*, 1° gennaio 2013.

¹¹ A. STANKIEWICZ, *Il diritto matrimoniale canonico nel momento presente: valutazioni e prospettive*, in *Ius Ecclesiae* 21 (2009) 58.

prospettiva giuridica. In particolare, dopo aver premesso un cenno alle fonti normative cui far riferimento, si evidenziano i seguenti punti: l'indissolubilità del matrimonio, alcune attenzioni da avere nella preparazione al matrimonio (la prova del battesimo, la prova di stato libero, le garanzie richieste alla parte cattolica), la celebrazione del matrimonio (la forma canonica richiesta e la modalità celebrativa). A mo' di appendice, si fa riferimento alla celebrazione del matrimonio di due orientali non cattolici, qualora si rivolgano a un ministro cattolico, e di due cattolici di rito orientale, che chiedono la celebrazione del matrimonio a un ministro cattolico di rito latino.

Anzitutto volgiamo l'attenzione alle fonti normative, ai punti di riferimento essenziali, che forniscono gli elementi irrinunciabili dal punto di vista giuridico.

Le principali fonti normative sono costituite dai due Codici: il Codice di diritto canonico (CIC), vincolante per la Chiesa cattolica di rito latino (CIC can. 1), e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO), che riguarda «tutte e solo le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente» (CCEO can. 1).

Un utile strumento è costituito dal *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, del Pontificio Consiglio per la promozione dell'Unità dei Cristiani, del 25 marzo 1993 (= DE). Tale testo

«raccolge tutte le norme già fissate per applicare e sviluppare le decisioni del Concilio e, quand'è necessario, le adatta alla realtà attuale. Esso rafforza le strutture che sono state realizzate per sostenere e guidare l'attività ecumenica ad ogni livello della Chiesa. Nel pieno rispetto della competenza delle autorità a tali vari livelli, il Direttorio dà orientamenti e norme d'applicazione universali, per indirizzare la partecipazione cattolica all'azione ecumenica» (DE n. 6).

Inoltre, con riferimento all'Italia, abbiamo il *Decreto generale sul matrimonio canonico*, del 5 novembre 1990 [= DGMC]. Come decreto generale (cfr CIC can. 29), è giuridicamente vincolante, in quanto è stato approvato dall'Assemblea Generale a seguito di un mandato speciale dalla Santa Sede e successivamente ha avuto la *recognitio* della Santa Sede¹²; le sue disposizioni devono essere osservate. Per i matrimoni misti in generale, si fa riferimento in particolare ai numeri 47-52.

Infine, su un livello molto diverso, menzioniamo il *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, del 23 febbraio 2011¹³. Si tratta di un sussidio pubblicato il 23 febbraio 2010 e predisposto da due uffici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ossia l'Ufficio Nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso e l'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, a ciò autorizzati dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nella sessione del 21-24 settembre 2009. Il *Vademecum*

¹² Cfr DGMC, Premessa. Sulle deliberazioni giuridicamente vincolanti cfr l'art. 16 dell'attuale Statuto della Conferenza Episcopale Italiana.

¹³ Il titolo del sussidio, nel prosieguo del testo, è abbreviato in *Vademecum*; nella citazione il primo numero indica una delle due parti in cui è suddiviso il testo, il secondo, invece, la suddivisione interna di ciascuna delle due parti; l'introduzione e le due appendici vengono citate come tali. Per una presentazione del *Vademecum* e per eventuali approfondimenti, ci si permette di rinviare a: G. BATTAGLIA, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, "Rivista di Pastorale Liturgica" n. 280 (2010), 77-84; A. ZAMBON, *La cura pastorale verso gli orientali non cattolici presenti nelle parrocchie cattoliche. Presentazione del Vademecum*, "Ius Ecclesiae" 22 (2010), 535-552; ID., *Il Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il sacramento dell'ordine*, Glossa Editrice, Milano 2011, pp. 283-306; ID., *Offerta di cura pastorale agli ortodossi presenti in paesi a maggioranza latina*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, Milano 2012, pp. 269-303; ID., *La pastorale verso gli orientali non cattolici: prima presentazione del Vademecum*, in *Ius missionale* 6 (2012) 175-196.

presenta una finalità principalmente pastorale. Infatti, è «destinato prevalentemente ai parroci, agli operatori pastorali e ai responsabili delle istituzioni educative cattoliche», proponendosi «una finalità pratica di indole pastorale, quale sussidio alle Chiese particolari» (*Vademecum*, Introduzione). Intende, quindi, aiutare i parroci e gli operatori pastorali cattolici a fornire risposte corrette dal punto di vista pastorale e giuridico di fronte a specifiche richieste sacramentali – e non solo – da parte di fedeli orientali non cattolici. Tale finalità evidenzia l'espressione, presente nel titolo, *per la pastorale delle parrocchie cattoliche*. Si presuppone, infatti, la situazione in cui dei fedeli orientali non cattolici si accostano a un ministro cattolico o a un operatore pastorale in parrocchia.

Circa la natura e il conseguente valore del sussidio, non si tratta di una deliberazione dell'Assemblea generale o di un documento del Consiglio Episcopale Permanente o della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana su delega dell'Assemblea, con la vincolatività propria di questi testi. Il testo, invece, è un sussidio predisposto allo scopo di aiutare le Chiese particolari presenti in Italia, nel rispetto della normativa vigente nella Chiesa universale e dell'ambito di competenza dei singoli vescovi. Il valore delle singole affermazioni del testo, in altre parole, dipende dalle fonti cui si riferisce. In effetti, come già emerge dal titolo del *Vademecum*, questo «raccolge e organizza la disciplina vigente nella Chiesa cattolica sui corretti rapporti con i fedeli appartenenti a Chiese orientali non cattoliche, con un'attenzione particolare alla situazione italiana» (*Vademecum*, Introduzione). La sottolineatura della realtà della parrocchia mette in evidenza l'indole pastorale e l'attenzione alle situazioni concrete che si possono presentare, di fronte alle quali, talvolta, i parroci o gli operatori pastorali possono trovarsi in difficoltà. La stessa strutturazione del sussidio intende corrispondere a tale finalità, presentando schematicamente alcune situazioni che richiedono una risposta coerente con le indicazioni già fornite, specie nei testi conciliari, nei due Codici e nel *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, del Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Attesa la finalità pastorale del *Vademecum*, si ritiene opportuno riprenderne gli aspetti relativi al matrimonio tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica.

3) L'indissolubilità del matrimonio

Relativamente al sacramento del matrimonio e alla conseguente disciplina canonica, oltre ai punti in comune esistenti, fin dall'inizio è opportuno far presente che alcune differenze comportano «un quadro di rapporti asimmetrico» (*Vademecum* 1.3). Pertanto,

«Le Chiese orientali non cattoliche differiscono dalla Chiesa cattolica in alcuni aspetti riguardanti la dottrina sul matrimonio. Infatti, le Chiese orientali non cattoliche, accanto all'affermazione della sostanziale indissolubilità del matrimonio, ammettono nella prassi il divorzio e la possibilità di nuove nozze (a partire dal principio dell'*oikonomia*), senza che questo comporti l'esclusione dall'eucaristia. Si ricorda inoltre che ritengono ministro del sacramento del matrimonio il sacerdote, non i coniugi» (*Vademecum* 2.31).

Il principio dell'*oikonomia* presente nelle Chiese orientali non cattoliche comporta peculiari differenze, rispetto alla Chiesa cattolica, in riferimento al matrimonio¹⁴. Infatti,

¹⁴ Un esempio di applicazione del principio dell'*acribia* o della *oikonomia*, in riferimento all'ammissione alla Chiesa ortodossa, può essere la seguente: «L'ammissione alla Chiesa Ortodossa può seguire l'*acribia* o l'*economia*. Questo sarà determinato dalla provenienza del battezzato. Seguendo l'*acribia*, il candidato sarà ribattezzato, come un qualsiasi catecumeno. Seguendo l'*economia*, soprattutto nel caso di persone provenienti dal cattolicesimo, il candidato presenterà il certificato di battesimo cattolico, a cui seguirà la celebrazione del rispettivo rituale previsto, e la firma del Libello di adesione alla Chiesa Ortodossa sul Santo Evangelo»: ARCHIMANDRITA DEL TRONO ECUMENICO ATHENAGORAS FASIOLO, *Il "Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici" della*

«sebbene i Padri si attenessero chiaramente al principio dottrinale dell'indissolubilità del matrimonio, alcuni di loro hanno tollerato sul piano pastorale una certa flessibilità in riferimento a singole situazioni difficili. Su questo fondamento le Chiese orientali separate da Roma avrebbero sviluppato più tardi accanto al principio della *acribia*, della fedeltà alla verità rivelata, quello della *oikonomia*, della condiscendenza benevola in singole situazioni difficili. Senza rinunciare alla dottrina della indissolubilità del matrimonio, essi permetterebbero in determinati casi un secondo ed anche un terzo matrimonio, che d'altra parte è differente dal primo matrimonio sacramentale ed è segnato dal carattere della penitenza»¹⁵.

Il *Vademecum* richiama esplicitamente tale diversità in riferimento al matrimonio. Infatti, le Chiese ortodosse affermano simultaneamente la «sostanziale indissolubilità del matrimonio» e la possibilità di ammissione nella prassi del divorzio e di nuove nozze (*Vademecum*, 2.31)¹⁶. Tuttavia, «un fedele orientale non cattolico divorziato e risposato non può essere ammesso alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica, nonostante nella sua Chiesa ciò sia permesso» (*Vademecum*, 2.21). In tale situazione, infatti, manca il requisito di essere «ben disposti» per poter ricevere l'eucaristia, che include una situazione matrimoniale regolare¹⁷. Tale situazione specifica fa emergere una divergenza¹⁸ tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse che non può essere sottaciuta o ignorata nel contesto di un dialogo condotto nella verità; il principio dell'*oikonomia*, come quello dell'*epicheia* e dell'*aequitas canonica*, pur

«di grande importanza nell'ambito delle norme umane e puramente ecclesiali, [...] non possono essere applicate nell'ambito di norme, sulle quali la Chiesa non ha nessun potere discrezionale. L'indissolubilità del matrimonio è una di queste norme, che risalgono al Signore stesso e pertanto vengono designate come norme di "diritto divino"»¹⁹.

La conseguenza di maggiore rilevanza, sulla quale ritorneremo più avanti, è relativa alla prova dello stato libero di un nubendo orientale non cattolico che ha già contratto un valido matrimonio: pur essendo in possesso di una dichiarazione di stato libero, il suo precedente matrimonio costituisce un impedimento dirimente alla celebrazione di un nuovo matrimonio, sussistendo l'impedimento di legame (cfr. can. 1085).

4) Alcuni aspetti nella fase preparatoria al matrimonio

Nella fase preparatoria o istruttoria alla celebrazione di un matrimonio tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica, è necessario prestare attenzione ad alcuni aspetti, per un verso comuni ai matrimoni misti, ossia in cui una delle due parti sia non cattolica, per un altro verso specifici quando una delle due parti sia orientale non cattolica.

Conferenza Episcopale Italiana. Una analoga lettura ortodossa del Documento, in *Al servizio dell'uomo e del suo progresso spirituale e sociale. Volume di riconoscenza filiale dedicato a Sua Eminenza Reverendissima il metropolita Gennadios Zervos, Arcivescovo Ortodosso d'Italia e Malta*, Benetia – Venezia 2011, p. 37.

¹⁵ J. RATZINGER, *Introduzione*, in *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, p. 22. Il testo è stato recentemente ripreso in *L'Osservatore Romano*, 30 novembre 2011, pp. 4-5. Cfr., inoltre, C. VASIL', *Separazione, scioglimento, nuove nozze nell'Ortodossia. Orientamenti per la prassi cattolica*, in "Nicolaus" 37 (2010), 225-246.

¹⁶ Tra le possibilità per cui si può chiedere il divorzio ed essere successivamente ammessi alle seconde nozze, si rinvia a: B. PETRÀ, *Questioni intorno al matrimonio*, in G. BATTAGLIA (ed.), *L'ortodossia in Italia. Le sfide di un incontro*, Bologna 2011, p. 311.

¹⁷ Cf. can. 844 § 3 CIC e can. 671 § 3 CCEO. Circa il legame tra eucaristia e indissolubilità del matrimonio, cfr. BENEDETTO XVI, *Esortazione apostolica Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 29.

¹⁸ Si può anche parlare di uno sviluppo contrapposto tra Chiese orientali separate da Roma e Chiesa cattolica (cfr. J. RATZINGER, *Introduzione*, op. cit., p. 23).

¹⁹ *Ibid.*, p. 24.

a) La prova dell'avvenuto battesimo

Nella preparazione di un matrimonio tra una parte cattolica e una parte non cattolica, è necessario anzitutto essere certi del battesimo di entrambi i nubendi, anche di colui che non è cattolico. Infatti, pur essendoci alcune prossimità nella legislazione relativa al matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata oppure tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica, nel primo caso si è in presenza di un impedimento di disparità di culto (can. 1086 § 1), che necessita della dispensa per la valida celebrazione del matrimonio, che, inoltre, non è sacramento. Nel secondo caso, invece, si richiede la licenza, di cui al can. 1124, e il matrimonio validamente celebrato «tra battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento» (can. 1055 § 1).

Proprio per tale motivo, DGMC n. 49 richiede che «la parte battezzata non cattolica deve presentare anche il certificato di battesimo». Subito dopo il testo presenta la motivazione di tale richiesta:

«Queste richieste non sono segno di mancanza di fiducia nella persona non cattolica o di minor rispetto alle sue convinzioni religiose: esse derivano dall'esigenza di assicurare, in conformità alle leggi canoniche, la validità del matrimonio che si intende celebrare. Più precisamente, è necessario accertare che non vi sia l'impedimento di un precedente vincolo matrimoniale, a norma del can. 1085. Occorre inoltre verificare se vi siano fondati dubbi sulla validità del battesimo; in tal caso si deve chiedere anche la dispensa dall'impedimento di disparità di culto "ad cautelam"».

Nel caso di un fedele di una Chiesa orientale non cattolica, non è oggetto di dubbio la validità del battesimo (cfr DE n. 99a; *Vademecum* 2.53). Eventuali difficoltà possono presentarsi nel reperimento del certificato di battesimo, specie qualora il nubendo provenga da un paese che ha sperimentato situazioni di impedimento alla libertà religiosa o di persecuzione. In questi casi, per la prova

«è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il battesimo dopo che era uscito dall'infanzia» (CCEO can. 691).

La legislazione per la Chiesa latina limita la prova, tramite giuramento dello stesso battezzato, al caso in cui abbia ricevuto il battesimo in età adulta (cfr CIC can. 876).

Per quanto riguarda il sacramento della confermazione, i fedeli cattolici sono sollecitati a ricevere il sacramento della confermazione prima del matrimonio, se non l'hanno ancora ricevuto, e se questo è possibile senza grave incomodo (cfr can. 1065 § 1; DGMC n. 8). Accostandosi a fedeli orientali non cattolici, è opportuno ricordare che

«Poiché nelle Chiese orientali non cattoliche il sacramento della confermazione viene conferito congiuntamente con il battesimo, la prova del ricevimento del battesimo comporta anche la prova del ricevimento della cresima» (*Vademecum* 2.53)²⁰.

b) La prova di stato libero

Un aspetto specifico potrebbe creare difficoltà nel dialogo pastorale in preparazione alle nozze; ci si riferisce alla prova dello stato libero del fedele orientale non cattolico, qualora abbia celebrato in precedenza un matrimonio e chieda di accostarsi a un secondo matrimonio con una parte cattolica. Possono presentarsi qui diverse fattispecie.

La prima situazione, obiettivamente più facile, è presente quando la parte orientale non cattolica non ha mai contratto un precedente matrimonio. In questo caso, essa è libera da qualsiasi legame e

²⁰ Infatti, nelle Chiese ortodosse il sacramento della confermazione (crismazione) è amministrato dal sacerdote, congiuntamente con il battesimo, sia ai bambini che agli adulti. Pertanto, l'assenza della menzione della cresima nel certificato del battesimo ortodosso non autorizza a mettere in dubbio che essa sia stata conferita nella stessa data e luogo del battesimo» (*Vademecum* 2.18; Cfr DE n. 99 a).

può accedere alle nozze. Oltre alla documentazione civile utile come indizio di tale situazione (come il certificato contestuale per l'Italia), DGMC n. 49 ricorda:

«Alla parte non cattolica il parroco chiede una dichiarazione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica»²¹.

Una seconda situazione è costituita dal fedele orientale non cattolico che ha contratto un precedente matrimonio senza il dovuto rito sacro, contraendo per esempio un matrimonio solo civile, conclusosi con il successivo divorzio. In tal caso, *Vademecum* 2.45 ricorda che

«è sufficiente l'investigazione prematrimoniale svolta dall'Ordinario del luogo o dal parroco dopo aver consultato l'Ordinario, in modo analogo a quanto avviene per i cattolici sposati civilmente. Tuttavia, qualora sorga il dubbio sulla possibilità di celebrare il matrimonio con il rito sacro senza grave incomodo e sull'esistenza del battesimo, la questione dovrà essere rimessa al tribunale ecclesiastico competente»²².

Sono due gli elementi cui prestare attenzione. Il primo è costituito dal fatto che molte Chiese orientali non cattoliche riconoscono naturalmente valido il matrimonio dei propri fedeli celebrato senza il dovuto rito sacro se è impossibile accedere al sacerdote ortodosso; si tratta di una situazione simile alla forma straordinaria del matrimonio prevista nella Chiesa cattolica²³. Tuttavia tale matrimonio non viene considerato sacramento. Il secondo elemento cui prestare attenzione è il dubbio sul valido battesimo, che porterebbe alla possibilità di un matrimonio naturalmente valido. In tal caso, non è sufficiente il ricorso all'investigazione prematrimoniale, dovendo rimettere la questione al Tribunale ecclesiastico competente

Per completezza, si fa presente come in presenza di obblighi naturali derivati da una precedente unione verso un'altra parte o i figli, si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo²⁴.

Una terza situazione è rappresentata da quei fedeli orientali non cattolici che, dopo aver celebrato un precedente matrimonio conclusosi con il divorzio, intendono contrarre nuove nozze con una parte cattolica. In questo caso, è necessario tener presente che «la dichiarazione di stato libero rilasciata dalla competente autorità della Chiesa orientale non cattolica non coincide con una dichiarazione di nullità» (*Vademecum* 2.46). Permane quindi l'impedimento di legame²⁵, fino al momento in cui il precedente matrimonio sia dichiarato nullo con sentenza esecutiva da un Tribunale ecclesiastico cattolico²⁶, oppure, se ne sussistono le condizioni, sia sciolto dal Romano Pontefice per inconsumazione o in *favorem fidei*²⁷.

²¹ Cfr *Vademecum* 2.44.

²² Cfr SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreto del 3 gennaio 2007*, Prot. n. 38964/06 VT, in *Periodica de re canonica*, 97 (2008) 45-46. È evidente che non siamo in presenza di un semplice parere od opinione, risultando invece una disposizione che deve essere seguita. Cfr G.P. MONTINI, *La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile*, in *Periodica de re canonica* 97 (2008) 47-98; ID., *Come si accerta lo stato libero di un ortodosso sposato civilmente*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008) 244-255.

²³ Cfr CIC can. 1116 e CCEO can. 832.

²⁴ Cfr CIC can. 1071, 3° e CCEO can. 789, 3°.

²⁵ Cfr CIC can. 1085; CCEO can. 802.

²⁶ Relativamente alla competenza e al diritto da usarsi in un procedimento canonico di nullità di tali matrimoni e la relazione con la dichiarazione rilasciata dall'autorità ortodossa, cfr D. SALACHAS – L. SABBARESE, *Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali*, Città del Vaticano 2004, pp. 308-319; L. LORUSSO, *Il diritto matrimoniale proprio dei fedeli ortodossi nella Dignitas connubii*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008) 227-243; P. GEFAELL, *La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro*

Alla base di tale indicazione sta una *Dichiarazione* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica²⁸, a partire dalla validità del matrimonio celebrato nelle chiese orientali non cattoliche e la diversa natura della dichiarazione di nullità del matrimonio emessa da Tribunale ecclesiastico rispetto alla dichiarazione di stato libero rilasciata dalla competente autorità di una Chiesa orientale non cattolica.

Dal punto di vista pastorale, in tali situazioni, si ritiene importante far comprendere alla parte non cattolica, e talvolta anche alla parte cattolica, i motivi per cui la Chiesa cattolica ritiene valido il matrimonio già contratto, prospettando, qualora ci fossero fondati motivi, la possibilità di accedere al Tribunale ecclesiastico per una dichiarazione di nullità del matrimonio. In tale contesto, è utile ricordare che qualsiasi persona, anche non battezzata, può agire in giudizio²⁹. Quindi, anche un fedele orientale non cattolico può chiedere al Tribunale ecclesiastico la dichiarazione di nullità matrimoniale, purché abbia un titolo legittimo per impugnarne la validità³⁰. Infatti, «il giudice ecclesiastico può esaminare solo le cause di nullità dei non cattolici, siano essi battezzati o non battezzati, nelle quali è necessario che sia provato davanti alla Chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti»³¹, come avviene nella fattispecie in cui la parte orientale non cattolica desidera celebrare il matrimonio con una parte cattolica.

c) Le garanzie

Per la celebrazione del matrimonio misto si richiedono specifiche garanzie o “cauzioni”³², ossia che la parte cattolica si dichiari «pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica» (can. 1125, n. 1); la parte non cattolica non è tenuta a specifiche promesse³³. DGMC n. 48, in adempimento al disposto del can. 1126, ha stabilito che tale promessa deve essere sottoscritta davanti al parroco, che attesta, con sua dichiarazione scritta, che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa le promesse fatte dalla parte cattolica, constando che entrambe le parti siano istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti. DGMC continua poi richiamando che le tre dichiarazioni precedenti devono essere esibite all’Ordinario del luogo unitamente alla domanda di licenza per il matrimonio misto. Il modulo XI allegato al DGMC, in modo sobrio e ripetendo quasi

fedeli, in *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 774-791; G.P. MONTINI, *Il matrimonio tra acattolici di fronte al giudice ecclesiastico. Alcune note sull’art. 3 § 2 dell’istruzione Dignitas connubii*, in *Periodica de re canonica* 99 (2010) 627-679.

²⁷ Cfr DGMC n. 47.

²⁸ Cfr SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEG NATURA APOSTOLICA, *Dichiarazione* del 20 ottobre 2006, in *Communicationes* 39 (2007) 66-67. Tale dichiarazione riguarda direttamente le dichiarazioni di stato libero date dalle autorità della Chiesa ortodossa romena, ma il principio si applica in generale ai documenti emessi da qualsiasi Chiesa ortodossa.

²⁹ Cfr CIC can. 1476 e CCEO can. 1134.

³⁰ Cfr PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Istruzione Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, artt. 92-94 e 114.

³¹ *Dignitas connubii*, art. 3, § 2.

³² Su questo si riprende in parte G.P. MONTINI, *Le garanzie o “cauzioni” nei matrimoni misti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992) 287-295.

³³ «Secondo il Codice vigente la parte non cattolica non è tenuta ad alcunché. Nel Codice precedente era invece tenuta a due promesse molto gravose: di togliere di mezzo ogni pericolo di perversione per il coniuge cattolico; di far battezzare ed educare nella fede cattolica tutti i figli (cfr c. 1061, par. 1, 2°). Quest’ultima promessa era del tutto identica a quella che secondo quel Codice era tenuto ad emettere il coniuge cattolico. Nel nuovo Codice l’unica richiesta che concerne la parte non cattolica attiene all’obbligo che questa venga *informata* delle promesse che la parte cattolica sarà chiamata ad emettere e ne risulti realmente consapevole» (*Ibid.*, p. 291).

alla lettera il prescritto del canone³⁴, presenta la seguente formulazione delle garanzie della parte cattolica e dell'attestazione del parroco:

«Nell'esprimere il consenso libero e irrevocabile che mi unirò in comunione di vita e di amore con _____ dichiaro di aderire pienamente alla fede cattolica e d'essere pronto/a ad allontanare i pericoli di abbandonarla; mi impegno ad adempiere i miei doveri verso il coniuge nel rispetto della sua religione, e in ordine alla procreazione ed educazione dei figli; prometto sinceramente di fare quanto è in mio potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.

Il sottoscritto Parroco dichiara di aver informato il signor (la signorina) _____ delle dichiarazioni e promesse sottoscritte dalla parte cattolica con cui intende celebrare il matrimonio cristiano. Attesto che lo/a interessato/a è consapevole degli impegni assunti dal futuro coniuge cattolico, come risulta da sua dichiarazione verbale (*aggiungere eventualmente*: fatta in presenza di _____ ; *oppure*: e dalla sottostante firma per presa visione)».

Con tale disposizione si intende equilibrare i principi teologici e naturali coinvolti in un matrimonio misto: sia quelli destinati a favorire tale matrimonio (ecumenismo, diritto naturale al matrimonio), sia quelli che di per sé potrebbero impedirlo (dovere di evitare pericoli per la propria fede, contrasto nell'educazione dei figli, difficoltà a realizzare una comunità di tutta la vita senza la condivisione della vita di fede e di Chiesa)³⁵.

Riprendendo quanto disposto nel caso di celebrazione di un matrimonio misto, la promessa della parte cattolica riguarda due aspetti: evitare il pericolo di abbandonare la fede, promettere di fare quanto è nelle proprie possibilità per battezzare ed educare tutti i figli nella Chiesa cattolica. Non sfugge la diversa formulazione dei due aspetti, infatti, per quanto riguarda l'educazione dei figli, si constata che «si potranno dare dei casi nella vita familiare in cui la volontà della parte cattolica non sarà di fatto sufficiente a fare in modo che tutta la prole venga battezzata nella Chiesa cattolica»³⁶.

Si è qui in presenza di un ambito assai delicato, in quanto

«La normativa ortodossa per la celebrazione di un matrimonio misto richiede “una dichiarazione firmata della parte eterodossa [vale a dire, in questo caso, della parte cattolica], in cui assume la responsabilità morale di battezzare ed educare i figli nella Chiesa ortodossa”: *Calendario 2006 della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia*, p. 95. In Grecia la Chiesa ortodossa ha stabilito che “i matrimoni misti (tra Ortodossi ed eterodossi) si celebrano secondo le norme della Chiesa ortodossa a condizione inviolabile che i figli che nasceranno da questi matrimoni siano battezzati ed educati secondo i dogmi della nostra Santissima Chiesa, sottoscrivendo ambedue le parti in precedenza una dichiarazione firmata dinanzi al notaio”: SANTO SINODO DELLA CHIESA ORTODOSSA DI GRECIA, *Enciclica n. 2141*, 19 aprile 1977» (*Vademecum*, nota 53).

Ne consegue che può

«rappresentare un problema delicato la scelta da parte della coppia in ordine al battesimo e all'educazione cristiana dei figli. Infatti ciascuno dei coniugi, nella misura in cui vive la propria appartenenza ecclesiale, sente l'obbligo di coscienza di fare tutto il possibile affinché i figli condividano la propria appartenenza e tradizione confessionale. Tale aspetto, quindi, dovrebbe essere affrontato prima della celebrazione del matrimonio, tenendo specialmente conto del comune battesimo e deposito di fede»³⁷.

³⁴ Cfr *Ibid.*, p. 294.

³⁵ Cfr *Ibid.*, pp. 287-288.

³⁶ Cfr *Ibid.*, p. 290.

³⁷ *Vademecum* 2.34. Si richiama qui il n. 2.14 del *Vademecum*: «Nelle coppie miste costituite da una parte cattolica e da una orientale non cattolica, il coniuge cattolico onorerà l'impegno assunto “di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica”. La Chiesa cattolica, pur ricordando al coniuge cattolico questo suo grave dovere, è consapevole che la parte non cattolica può sentirsi tenuta in coscienza a un obbligo analogo e, perciò, rispetterà le decisioni che i coniugi prenderanno responsabilmente al riguardo. Qualora, nonostante tutti gli

Per quanto riguarda, invece, l'impegno ad evitare i pericoli di abbandonare la fede,

«a tale scopo il cattolico dovrà impegnarsi, dopo aver valutato adeguatamente le sue forze e l'atteggiamento concreto della futura comparte, a porre in atto tutte quelle cautele che impediscano nella vita matrimoniale sia la defezione dalla fede cattolica sia la caduta nell'indifferentismo. È infatti dovere fondamentale del fedele tutelare la propria fede, non esponendosi mai al pericolo di perderla. Anzi, qualora il pericolo fosse "presente", le nozze miste sono proibite *per diritto divino*, senza possibilità alcuna di licenza o di dispensa»³⁸.

Non sfugge, comunque, la delicatezza della situazione, che richiede una particolare attenzione da parte dei pastori; pertanto, il can. 1128 CIC prevede che «gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d'anime facciano in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l'aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l'unione della vita coniugale e familiare». Prendendo in considerazione tale situazione, il *Vademecum* (2.36) ricorda che

«I parroci devono procurare che non manchi mai al coniuge cattolico e ai figli, nati da un matrimonio misto, l'aiuto spirituale necessario per l'adempimento dei loro obblighi di coscienza; esortino lo stesso coniuge cattolico a tener sempre presente il dono divino della fede cattolica, dandone testimonianza con dolcezza e rispetto; aiutino i coniugi nello sviluppo dell'unità della vita coniugale e familiare, che trova il suo fondamento nel comune battesimo. È pertanto auspicabile, anche in questo caso, che i pastori stabiliscano con i ministri orientali non cattolici, nella misura del possibile, opportune relazioni».

5) La celebrazione del matrimonio

a) La forma canonica

La normativa universale della Chiesa prevede che il matrimonio in cui almeno una delle due parti è cattolico sia contratto secondo la forma canonica, ossia alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco oppure del sacerdote o diacono delegati da uno di essi, e di due testimoni (can. 1108 § 1). Anche DGMC n. 50, ribadisce tale obbligatorietà per i matrimoni misti, ricordando tuttavia la possibilità da parte dell'Ordinario di dispensare da tale forma in singoli casi e in presenza di gravi

sforzi, i figli non vengano battezzati né educati nella Chiesa cattolica, il genitore cattolico non incorre nella censura comminata dal diritto canonico; tuttavia, per il coniuge cattolico non cessa l'obbligo di condividere con i figli la propria fede. Sebbene sin dall'inizio si debba offrire un'adeguata educazione intrisa di spirito ecumenico, in nessun caso si deve seguire una linea agnostica, neutrale o confusa».

³⁸ G.P. MONTINI, *Le garanzie...*, art. cit., p. 289. A tale proposito, è stato anche affermato: «Il diritto al matrimonio, con la persona amata, liberamente scelta, è un diritto, "a natura datum", radicato nella natura sessuata dell'uomo e nella dignità e autonomia della persona umana. Tuttavia l'esercizio di questo diritto, come quello di qualsiasi altro, non è autonomo dall'ordine morale ed etico, ma ad esso subordinato. Altrimenti non sarebbe più diritto. Da ciò ne segue che l'uomo non può contrarre matrimonio, secondo l'ordine etico e quindi secondo una coscienza rettamente formata, con una determinata persona, anche se amata e liberamente scelta, se nel contrarre tale matrimonio viene violato l'ordine etico. Tale sarebbe il caso, ad esempio, in cui a un tale fosse richiesto di uccidere qualcuno per poter sposare la persona amata. Nella stessa linea di principi, in caso di conflitto insolubile fra l'esercizio del diritto al matrimonio con la persona amata e i valori di un ordine superiore, quali sono la fede, la vita soprannaturale, la fedeltà alle esigenze della propria coscienza, ecc. prevale l'obbligo di salvare quei valori e quindi di rinunciare all'esercizio del diritto al matrimonio da attuare con quella determinata persona. Anzi se il conflitto fosse veramente insolubile e non ci fosse mezzo umano possibile per salvare quei valori in quel determinato matrimonio, ci sarebbe persino l'obbligo di rinunciare a tale matrimonio, anche nell'ipotesi che tale rinuncia comportasse di fatto la rinuncia al matrimonio in modo assoluto per non esserci altre possibilità di scelta»: U. NAVARRETE, *Matrimoni misti: conflitto fra diritto naturale e teologia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992) 276-277.

difficoltà (cfr can. 1127)³⁹. Riprendendo l'esposizione presente nel *Vademecum* (2.37-38), evidenziamo alcuni aspetti.

In primo luogo, nei matrimoni misti tra un nubendo cattolico e uno orientale non cattolico, l'osservanza della forma canonica cattolica è necessaria solo per la liceità⁴⁰. A tal proposito, si osserva che

«l'attuale disciplina circa i matrimoni misti con gli ortodossi risale al decreto *Crescens matrimoniorum* (22 febbraio 1967) della Congregazione per le Chiese Orientali, che ha esteso anche ai cattolici di rito latino la risoluzione del decreto *Orientalium Ecclesiarum* (21 novembre 1964) del Concilio Vaticano II in favore dei cattolici di rito orientale. La decisione di limitare l'obbligo della forma canonica soltanto per la liceità di questi matrimoni misti è stata presa anzitutto per evitare l'invalidità del matrimonio celebrato dai cattolici nelle Chiese non cattoliche di rito orientale senza la prescritta dispensa. Già da tempo la Santa Sede aveva dato disposizioni in proposito per la concessione della dispensa dalla forma canonica. Ma molti cattolici non vi facevano ricorso. A questa si accompagnano altre motivazioni di carattere ecumenico esplicitamente dichiarate nel decreto *Crescens matrimoniorum*: favorire la stabilità e la santità del matrimonio, alimentare sempre più la carità tra i fedeli cattolici e i fedeli orientali non cattolici. Ancor più significativo nel motu proprio *Matrimonia Mixta* (31 marzo 1970) è il riconoscimento del fatto che i cristiani ortodossi sono uniti strettamente ai cattolici perché hanno in comune il patrimonio dei sacramenti. L'identica fede nella sacramentalità del matrimonio cristiano sembra essere la vera ragione teologica dell'attuale normativa che nelle nozze dei cattolici con ortodossi limita alla sola liceità la necessità della dispensa dalla forma canonica»⁴¹.

In secondo luogo, la licenza per la celebrazione del matrimonio con una parte orientale non cattolica non coincide con la licenza dalla forma canonica. Si tratta di due aspetti distinti che richiedono due distinte licenze, non necessariamente legate tra di loro: l'Ordinario può concedere la licenza per la celebrazione del matrimonio senza per questo ritenere vi sia la causa per la concessione della dispensa (cfr can. 87) dalla forma canonica⁴².

L'Ordinario del luogo può esimere dall'osservanza della forma canonica⁴³, per una causa grave (cfr CIC can. 1127 § 2). La licenza per celebrare il matrimonio nella Chiesa ortodossa si può concedere per gravi difficoltà, quali, ad esempio, «la conservazione dell'armonia familiare, il raggiungimento dell'accordo dei genitori per il matrimonio, il riconoscimento del particolare impegno religioso della parte non cattolica o del suo legame di parentela con un ministro di un'altra Chiesa» (DE n. 154), o «il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili» (DGMC n. 50).

Per la validità della celebrazione, si richiede comunque che l'assistente sia un sacerdote e non un diacono. Infatti, anche se il CIC can. 1127 § 1 parla in genere dell'«intervento di un ministro sacro», si tenga presente che nelle Chiese ortodosse il matrimonio è valido solo se celebrato con «rito sacro», inteso come intervento del sacerdote che chiede e riceve a nome della Chiesa la

³⁹ Cfr G. TERRANEO, *Dispensa dalla forma canonica e celebrazione dei matrimoni misti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992) 296-308.

⁴⁰ Cfr CIC can. 1127 § 1; CCEO can. 834 § 2.

⁴¹ G. TERRANEO, *Dispensa dalla forma canonica...*, art. cit., p. 298-299.

⁴² Cfr CIC cann. 1108 e 1127 § 1; CCEO cann. 828 e 834 § 1.

⁴³ Cfr CIC can. 1127 § 2; CCEO can. 835. Nel CIC chi concede la dispensa dalla forma canonica del matrimonio è l'Ordinario del luogo della parte cattolica; nel CCEO invece tale dispensa è riservata al Patriarca o alla Sede Apostolica.

manifestazione del consenso degli sposi e li benedice⁴⁴. È bene ricordare che per gli ortodossi il ministro del sacramento del matrimonio è il sacerdote, non gli sposi. Inoltre, è noto che nella tradizione orientale (cattolica e ortodossa) i diaconi non possono conferire benedizioni e, perciò, un matrimonio celebrato con l'intervento di un diacono non sarebbe riconosciuto valido dagli ortodossi. Questa è la ragione per cui il can. 834 § 2 CCEO richiede «la benedizione del sacerdote»⁴⁵.

Come ricordato dal *Vademecum* (2.37),

«È da notare che le Chiese orientali non cattoliche esigono per la validità del matrimonio la presenza di un loro sacerdote. Pertanto, il matrimonio misto tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica celebrato nella Chiesa cattolica è ritenuto invalido da quasi tutte le Chiese orientali non cattoliche. Per questo motivo, a volte, la coppia, dopo la celebrazione cattolica, ricorre anche al sacerdote orientale non cattolico per un'altra celebrazione del matrimonio secondo il loro rito: questa prassi è un abuso in netta contraddizione con il can. 1127 § 3 del CIC e il can. 839 del CCEO. Invece, se il matrimonio misto viene celebrato in una Chiesa orientale non cattolica, la Chiesa cattolica lo riconosce valido e perciò non si deve richiedere la ripetizione del consenso»⁴⁶.

Va evitata tuttavia una specie di “automatismo” nella concessione della licenza dalla forma canonica. Infatti,

«l'obbligo, imposto da alcune Chiese o Comunità ecclesiali, di osservare la forma del matrimonio loro propria non costituisce una causa di automatica dispensa dalla forma canonica cattolica. Le situazioni particolari di questo tipo devono essere oggetto di dialogo tra le Chiese, almeno a livello locale»⁴⁷.

Celebrato il matrimonio con licenza dalla forma canonica, il parroco della parte cattolica deve chiedere «un attestato dell'avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati»⁴⁸.

b) La celebrazione del matrimonio

Un ulteriore aspetto riguarda la celebrazione del matrimonio. A tal proposito, *Vademecum* 2.40 ricorda quanto disposto dal *Rito del matrimonio*⁴⁹, affermando che «L'Ordinario del luogo può

⁴⁴ Circa a forma canonica e il ministro del matrimonio per i fedeli orientali cattolici orientali, si rinvia a: U. NAVARRETE, *Questioni sulla forma canonica ordinaria nei codici latino e orientale*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, 85 (1996) 489-514.

⁴⁵ «Riteniamo, [...] salvo migliore giudizio, che il diacono latino non può benedire il matrimonio sia tra una parte latina e una parte orientale, sia tra due orientali, perché contrario alla tradizione teologica e canonica delle Chiese orientali. I *sacri canones* dei primi secoli non permettono al diacono di benedire il matrimonio»: D. SALACHAS – L. SABBARESE, *Chierici e ministero sacro...*, op. cit., p. 328. Infatti, «Secondo la tradizione latina sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a conferirsi mutualmente il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso. Nelle tradizioni delle Chiese orientali, i sacerdoti, vescovi o presbiteri, sono testimoni del reciproco consenso scambiato tra gli sposi ma anche la loro benedizione è necessaria per la validità del sacramento» (*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1623).

⁴⁶ È stato osservato che «l'intento di evitare la doppia celebrazione del matrimonio [...] è un motivo grave per dispensare dalla forma canonica. In questo caso è bene che la parte cattolica sia disponibile a celebrare le nozze davanti al ministro di culto ortodosso, salvo osservare quanto è prescritto dal diritto»: G. TERRANEO, *Dispensa dalla forma canonica...*, art. cit., p. 299. Va tuttavia evitata qualsiasi forma di automatismo nella concessione della dispensa, che in questo caso perderebbe sua specificità di riferimento alla situazione concreta.

⁴⁷ Cfr DE n. 155.

⁴⁸ DGMC n. 50; cfr CIC cann. 1121-1122.

⁴⁹ «Se il Matrimonio avviene tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica, si deve usare il rito della celebrazione del Matrimonio nella liturgia della Parola (nn. 96-146); se la circostanza lo richiede, e con il consenso dell'Ordinario del luogo, si può usare il rito del Matrimonio durante la Messa (nn. 45-95); quanto ad ammettere la parte non cattolica alla comunione eucaristica, si osservino le norme stabilite per i vari casi»: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito del matrimonio*, Premesse generali, n. 36.

permettere, tenuto conto delle circostanze, che il matrimonio misto con una parte orientale non cattolica sia celebrato durante la Santa Messa».

Relativamente all'accesso all'eucaristia nel corso della celebrazione nuziale della parte orientale non cattolica, restando fermo il criterio secondo cui successivamente la condivisione dell'eucaristia non può che essere eccezionale (*Vademecum* 2.40; cfr DE n. 160), si ricorda che questa è possibile, dal momento che la celebrazione del proprio matrimonio può costituire una motivazione ragionevole per ammettere alla comunione il fedele non cattolico (cfr DE n. 159). Si fa riferimento comunque ai requisiti generali previsti per la *communicatio in sacris*, ossia «la richiesta spontanea del sacramento, la buona disposizione personale, il grave bisogno spirituale» (*Vademecum* 2.4)⁵⁰.

Nella celebrazione del matrimonio è prevista la possibilità che il ministro cattolico, con la previa autorizzazione dell'Ordinario, inviti il ministro della parte orientale non cattolica a partecipare alla celebrazione del matrimonio, proclamare le letture bibliche, fare una breve esortazione e benedire la coppia⁵¹. In ogni caso si deve evitare quanto possa adombrare una doppia celebrazione del matrimonio (sia simultanea sia successiva) o una “concelebrazione”. È opportuno tenere presente che a volte la coppia, dopo la celebrazione cattolica, ricorre anche al sacerdote orientale non cattolico per un'altra celebrazione del matrimonio secondo il loro rito (cfr *Vademecum* 2. 37). Attenzione va prestata anche perché in Oriente la benedizione degli sposi costituisce la parte essenziale del rito sacro del matrimonio. DGMC 51 menziona anche la possibilità che il ministro di culto cattolico partecipi alla celebrazione del matrimonio con licenza dalla forma canonica, se invitato.

A questo riguardo, è stato affermato che

«la forma sacramentale del matrimonio è costituita dal consenso delle parti. Una seconda celebrazione religiosa, che dia luogo al rinnovo del consenso, sarebbe una illecita reiterazione del sacramento. Mentre l'unicità del gesto rituale, che contiene la manifestazione del consenso matrimoniale alla presenza del ministro di culto autorizzato, esprime compiutamente il costituirsi del matrimonio»⁵².

Sempre relativamente alla celebrazione del matrimonio, è opportuno ricordare che

«Una persona appartenente a una Chiesa orientale [non cattolica] può fare da testimone a un matrimonio in una chiesa cattolica; allo stesso modo una persona appartenente alla Chiesa cattolica può fare da testimone a un matrimonio, celebrato secondo le norme, in una Chiesa orientale [non cattolica]»⁵³.

⁵⁰ «I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucarestia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti»: CIC can. 844 § 3; CCEO can. 671 § 3. Per gli ortodossi, non si accenna al requisito del grave bisogno spirituale, ma esso si evince dai principi generali e da *Ecclesia de Eucharistia*, n. 45.

⁵¹ Cfr DE n. 158; DGMC art. 51.

⁵² G. TERRANEO, *Dispensa dalla forma canonica...*, art. cit., p. 308. L'autore continua riportando un passaggio del documento della Commissione episcopale per l'ecumenismo della CEI, *Indicazioni pastorali circa i matrimoni misti*, 20 giugno 1972,: «È ovvio che tale proibizione si ispira non a una discriminazione del valore rituale, ma a una considerazione di carattere ecumenico e pedagogico: una sola celebrazione liturgica, presieduta dal rispettivo ministro, assolve il suo significato sacramentale».

⁵³ DE n. 128; cfr *Vademecum* 2.39. Cfr, inoltre, D. SALACHAS – L. SABBARESE, *Chierici e ministero sacro...*, op. cit., pp. 330-331.

Si richiede, tuttavia, un'adeguata valutazione pastorale, in quanto le Chiese orientali non cattoliche possono prevedere una disciplina diversa, richiedendo per esempio che «il/la testimone sia ortodosso/a»⁵⁴.

c) Appendice: Il matrimonio di due orientali non cattolici

Talora può succedere che due orientali non cattolici chiedano a un ministro cattolico la celebrazione del loro matrimonio. *Vademecum* 2.43 riprende tale fattispecie, ricordando che tale matrimonio non può essere celebrato nella Chiesa cattolica secondo la forma canonica, perché né l'Ordinario né il parroco cattolico sono competenti; per la competenza di tali ministri si richiede, infatti, che almeno uno dei due nubendi sia cattolico e appartenga alla Chiesa rituale del ministro⁵⁵. Diversa può essere la situazione per un ministro di culto cattolico di rito orientale. Infatti, il can. 833 § 1 del CCEO prevede che «Il Gerarca [cattolico orientale] del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli di una Chiesa orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio». Tale norma è stata introdotta per esigenze pastorali ed ecumeniche⁵⁶. Questa benedizione differisce dalla forma canonica e, nel rispetto della giurisdizione dell'autorità della Chiesa orientale non cattolica cui appartengono i nubendi, si richiede che tale Chiesa riconosca la validità di quel matrimonio⁵⁷.

d) Appendice: il matrimonio di due cattolici di rito orientale

Nella fattispecie di due fedeli cattolici di rito orientale che intendono contrarre matrimonio, il can. 829 § 1 del CCEO, parallelo del can. 1109 del CIC, prevede la competenza del Gerarca del luogo e del parroco di rito orientale entro i confini del loro territorio e purché almeno una delle due parti sia della propria Chiesa rituale. Dunque, lo stesso principio espresso dal can. 1109 CIC per i parroci di rito latino vale nel can. 829 § 1 del CCEO per il parroco di una chiesa cattolica orientale, *ritibus mutandis*. Ne consegue che assistono validamente al matrimonio di due fedeli entrambi iscritti al rito latino solo l'Ordinario del luogo e il parroco di rito latino entro il proprio territorio di competenza, e parimenti assistono validamente al matrimonio di due fedeli entrambi iscritti al rito di chiesa *sui iuris* solo il Gerarca del luogo e il parroco di rito orientale entro il proprio territorio di competenza. Questo il principio generale.

Qualora manchino il Gerarca proprio e il parroco proprio, per i fedeli cattolici *sui iuris* si può affermare che l'Ordinario proprio sia il Vescovo diocesano; si rinvia a tal proposito al decreto conciliare *Christus Dominus*, nn. 23 (in cui il Vescovo viene definito «ordinario di diversi riti») e 27, al can. 916 § 5 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali («§ 5. Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina»), e al n. 53 dell'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* del Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti in cui si richiama *Christus Dominus* nn. 23 e 27. In mancanza di una gerarchia propria e in presenza di un numero rilevante di fedeli iscritti a una chiesa *sui iuris*, è quindi importante che il vescovo diocesano espliciti a chi affida la cura pastorale di questi ultimi: può incaricare un vicario episcopale o il parroco, oppure può costituire una parrocchia personale o

⁵⁴ *Calendario 2006 della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia*, p. 95.

⁵⁵ Cfr CIC can. 1109; CCEO can. 829 § 1.

⁵⁶ Cfr *Nuntia* 28 (1989) 115; D. SALACHAS – L. SABBARESE, *Chierici e ministero sacro...*, op. cit., p. 329.

⁵⁷ «Molte Chiese orientali non cattoliche riconoscono naturalmente valido il matrimonio dei propri fedeli celebrato senza il dovuto rito sacro se è impossibile accedere al sacerdote ortodosso (si tratta di una situazione simile alla forma straordinaria del matrimonio prevista nella Chiesa cattolica; cfr CIC can. 1116 e CCEO can. 832). Tuttavia tale matrimonio non viene considerato sacramento» (*Vademecum* nota 71).

una cappellania o una missione; in quest'ultimo caso il cappellano «esercita la sua funzione cumulativamente con il parroco locale, con la facoltà altresì di assistere ai matrimoni degli sposi uno dei quali sia un migrante appartenente alla Missione» (*Erga Migrantes*, art. 7 § 3). Se non è previsto nulla, competente resta il dunque Vescovo diocesano, che può comunque delegare qualsiasi parroco anche di rito latino. Il tal caso il parroco agisce non in forza della potestà propria ordinaria, ma per delega del vescovo diocesano che svolge le funzioni di Gerarca anche per la chiesa *sui iuris* di altro rito⁵⁸.

6) Conclusioni

La peculiarità del matrimonio tra un fedele cattolico e un fedele orientale non cattolico si inserisce nel più ampio contesto di una corretta relazione tra i fedeli cattolici e i fedeli delle Chiese orientali non cattoliche. Questo richiede, in particolare, la capacità di conoscere quanto unisce, nella fede in Cristo, e senza sminuire le differenze esistenti, che talora possono rappresentare. L'autentico dialogo ecumenico, come il corretto atteggiamento di fronte al matrimonio di cui uno solo dei due nubendi è cattolico, presuppone la conoscenza reciproca necessaria per un autentico «dialogo della verità» e la valorizzazione di quanto unisce⁵⁹. In tal modo, inoltre, resta possibile coltivare un dialogo aperto e fiducioso, promuovere assieme quanto unisce, anche all'interno della famiglia, evitando il rischio dell'indifferentismo e del sincretismo, favorendo invece la tensione verso la piena unione in Cristo, e rendendo testimonianza di tale anelito anche tramite l'unione coniugale.

⁵⁸ «Nella prassi pastorale si possono presentare alcuni problemi di diritto matrimoniale interecclesiale, riguardanti specialmente la celebrazione del matrimonio di fedeli orientali davanti al parroco latino o a un sacerdote latino delegato [...]. Quanto alla competenza di benedire il matrimonio, ambedue i Codici prescrivono una norma di identico tenore, cioè il Gerarca del luogo e il parroco del luogo orientali benedicono validamente un matrimonio entro i confini del proprio territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle parti sia iscritta alla propria Chiesa *sui iuris* (CCEO, can. 829 § 1). L'Ordinario del luogo e il parroco del luogo latini assistono validamente un matrimonio entro i confini del proprio territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle parti sia di rito latino (CIC, can. 1109). Perciò, sarebbe invalido, di regola, il matrimonio di due orientali cattolici celebrato nella Chiesa latina, senza delega. Il matrimonio sarebbe invalido in forza del can. 1109 del CIC, non essendo competente ad assistere il parroco latino. Questi, infatti, non è, di norma, pastore proprio dei fedeli di un'altra Chiesa orientale *sui iuris*. Simili casi avvengono non di rado negli USA e nel Canada. Ma tale matrimonio può essere valido, se i fedeli orientali sono affidati alla cura pastorale dell'Ordinario o del parroco latino, a norma dei cann. 38 e 916 §§ 4-5 del CCEO»: D. SALACHAS – L. SABBARESE, *Chierici e ministero sacro...*, op. cit., pp. 326-327.

⁵⁹ Ricordando il Sinodo delle Chiese del Medio oriente e il viaggio a Cipro, ha affermato Benedetto XVI: «Rimane indimenticabile l'ospitalità della Chiesa ortodossa che abbiamo potuto sperimentare con grande gratitudine. anche se la piena comunione non ci è ancora donata, abbiamo tuttavia constatato con gioia che la forma basilare della Chiesa antica ci unisce profondamente gli uni con gli altri: il ministero sacramentale dei vescovi come portatore della tradizione apostolica, la lettura della Scrittura secondo l'ermeneutica della *Regula fidei*, la comprensione della Scrittura nell'unità multiforme incentrata su Cristo sviluppatasi grazie all'ispirazione di Dio e, infine, la fede nella centralità dell'eucaristia nella vita della Chiesa. Così abbiamo incontrato in modo vivo la ricchezza dei riti della Chiesa antica anche all'interno della Chiesa cattolica»: BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia romana*, 21 dicembre 2010, AAS 103 (2011) 37.